

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Consiglio di Stato, Sezione V, Ordinanza, 01/03/2024, n. 2018

1 - Appello al Consiglio di Stato avverso ordinanza istruttoria – Inammissibilità -Renoca ex art. 177, comma 2, cod. proc. civ. – Applicabilità al processo amministrativo.

2 - Appello al Consiglio di Stato avverso ordinanza istruttoria – Applicazione estensiva del principio di appellabilità delle ordinanze ex art.116, comma 2, c.p.a. -Impossibilità.

1. L'appello avverso l'ordinanza istruttoria è inammissibile, atteso che, per effetto del rinvio esterno operato dall'art. 39, comma 1, c.p.a. all'art. 177, comma 2, c.p.c., è possibile chiedere, sussistendone i presupposti, la revoca, anche parziale, dell'ordinanza stessa.

2. Non opera, invece, estensivamente il principio giurisprudenzialmente declinato (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4), in tema di ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull'istanza di accesso documentale ai sensi dell'art.116, comma 2, c.p.a.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Elettromeccanica Sommariva s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Catarisano e Cassamagnaghi;

Ritenuto che il presente appello avverso l'ordinanza istruttoria è inammissibile, non essendo applicabile estensivamente il principio di diritto affermato da Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4, concernente l'ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull'istanza di accesso documentale ai sensi dell'art 116, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto che, a fronte di un provvedimento istruttorio, il rimedio, desumibile dall'art. 177, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno operato dall'art. 39, comma 1, cod. proc. amm., sia quello di chiedere, sussistendone i presupposti, la revoca, se del caso anche parziale, dell'ordinanza stessa;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara inammissibile l'appello avverso l'ordinanza istruttoria.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Alberto Urso, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere